CITTA' DI TORINO
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE
DIVISIONE TRIBUTI E CATASTO
CONTENZIOSO TRIBUTARIO
C.SO RACCONIGI 49 - 10139 TORINO - P.IVA 00514490010
PEC: TRIBUTI@CERT.COMUNE.TORINO.IT

DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI AL 1/1/2023

(Art. 1, commi 186-205 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197, così come modificati dall'art. 20 Decreto Legge 30 marzo 2023 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 maggio 2023 n. 56).
(Regolamento n. 405 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.148 del 27/03/2023 dando atto che i termini e le scadenze si intendono adeguati alla normativa in vigore).

Modulo utilizzabile per la definizione di un solo atto impugnato. Nel caso di impugnazione di più atti, anche in via cumulativa, occorre compilare una domanda separata per ciascun atto di cui si chiede la definizione.
Ogni domanda di definizione deve essere presentata **entro e non oltre il 30 settembre 2023**; entro la stessa data dovrà essere eseguito il versamento ed inoltrata copia della ricevuta.
Si consiglia di contattare i Servizi delle entrate interessate per una corretta quantificazione degli importi dovuti: http://www.comune.torino.it/tasse/.

Dati identificativi del richiedente:

Persone fisiche

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a _____ il ___/___/___
Codice fiscale _____ telefono _____
residente in via/corso/piazza_____n._____
Comune_____ Prov._____ cap_____
e-mail _____ pec _____

Soggetti diversi dalle persone fisiche

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a _____ il ___/___/___
Codice fiscale _____ telefono _____
in qualità di (indicare la carica)_____
della Società (o Ente) _____
Codice fiscale/P.IVA _____
con sede in via/corso/piazza _____ n. _____
Tel. _____ e-mail _____
pec _____

CITTA' DI TORINO
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE
DIVISIONE TRIBUTI E CATASTO
CONTENZIOSO TRIBUTARIO
C.SO RACCONIGI 49 - 10139 TORINO - P.IVA 00514490010
PEC: TRIBUTI@CERT.COMUNE.TORINO.IT

Soggetto delegato

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a _____ il ___/___/___
Codice fiscale _____ telefono _____
in qualità di **(*)**_____ delegato da _____
Codice fiscale/P.IVA _____
residente in via/corso/piazza _____ n. _____
Tel. _____ e-mail _____
pec _____

(*) es. professionista, genitore/tutore, famigliare

CHIEDE

di aderire all'istituto della definizione agevolata relativamente alla seguente controversia:

DATI DELLA LITE FISCALE PENDENTE (*compilare i campi riferiti allo stato della lite al 1 gennaio 2023*)

- Organo giudiziale e sede presso la quale è pendente la causa:
  _____;
- Ricorso notificato alla Città e/o Soris S.p.a. in data _____;
- Controversia R.G.R.n.ro /R.G.A. n.ro _____;
- Sentenza Commissione Tributaria Provinciale/Corte di giustizia tributaria I° grado
  n. ro _____ Sez. _____ Anno _____ depositata il _____;
- Sentenza Commissione Tributaria Regionale/Corte di giustizia tributaria di II° grado
  n. ro _____ Sez. _____ Anno _____ depositata il _____;
- Tipologia e numero dell'atto impugnato _____
  _____;
- Riferito al seguente tributo _____ per anno/i d'imposta _____;
- Valore della controversia[1] € _____;
- Percentuale del valore della controversia dovuta[2]:
  ☐100% ☐ 90% ☐ 40% ☐ 15% ☐5%

[1] **Per valore della controversia** si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle sanzioni irrogate con l'atto impugnato ai sensi dell'art. 12, comma 2, D. Lgs. 546/92; in caso di controversia relativa esclusivamente all'irrogazione di sanzioni il valore è costituito dalla somma di queste.

[2] vedi istruzioni per la compilazione - art.4 Regolamento

CITTA' DI TORINO
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE
DIVISIONE TRIBUTI E CATASTO
CONTENZIOSO TRIBUTARIO
C.SO RACCONIGI 49 - 10139 TORINO - P.IVA 00514490010
PEC: TRIBUTI@CERT.COMUNE.TORINO.IT

A TAL FINE DICHIARA CHE

- **l'importo totale della definizione agevolata, al netto degli importi già pagati in pendenza di giudizio, ammonta ad € ……**

- **il versamento dell'importo verrà effettuato** (barrare la modalità scelta)

☐ **importo fino a € 1.000** - in unica soluzione - versato in data …../…../….

☐ **importo superiore a € 1.000** - in unica soluzione - versato in data …../…../…..

☐ **importo superiore a € 1.000** - rateazione dell'importo:

- prima rata € …… versata in data …../…../…..con scadenza 30/09/2023
- 2 rate di pari importo, oltre interessi legali calcolati dalla data di versamento della prima rata (€ ……) con scadenza 31/10/2023 e 20/12/2023
- importo residuo da rateizzare in (barrare la modalità scelta):
  - ☐ n. …… rate (restanti 17) **trimestrali** di pari importo (oltre interessi legali calcolati dalla di versamento della prima rata) con scadenza 31/03 - 30/06 - 30/09 e 20/12 di ciascun anno (art. 194 L.n.197/2022 e art. 20 D.L.34/2023 convertito in Legge 26 maggio 2023 n. 56);
  - ☐ n…….. rate (massimo 51) **mensili** di pari importo (oltre interessi legali calcolati dalla di versamento della prima rata) con scadenza l'ultimo giorno del mese ad eccezione della rata di dicembre che scadrà il 20/12 di ciascun anno (art. 20 Legge 26 maggio 2023 n. 56).

Allega alla presente istanza:

☐ **copia del documento di identità in corso di validità**

☐ **delega e copia del documento del delegante**

☐ **copia della ricevuta di pagamento**

☐ **copia firmata dell'informativa sul trattamento dei dati personali**

Data ___/___/____ FIRMA

_____

CITTA' DI TORINO
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE
DIVISIONE TRIBUTI E CATASTO
CONTENZIOSO TRIBUTARIO
C.SO RACCONIGI 49 - 10139 TORINO - P.IVA 00514490010
PEC: TRIBUTI@CERT.COMUNE.TORINO.IT

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 SULLA PROTEZIONE DEI DATI

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, si forniscono le seguenti informazioni: Titolare del trattamento è la Città di Torino - Piazza Palazzo di Città 1, 10122 Torino. Per il trattamento in questione è designata la Divisione Tributi e Catasto. Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) della Città di Torino ha sede in Torino, via Meucci 4, 10121; email: rpdprivacy@comune.torino.it. Il trattamento dei dati è necessario per l'effettuazione del procedimento e l'esecuzione degli adempimenti di interesse pubblico (art. 6 par. 1 lett. e, del Regolamento Europeo) ed avviene in modo lecito, corretto e trasparente, nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del Regolamento. I dati personali sono trattati da personale autorizzato, per le finalità istituzionali della Città di Torino relative alla gestione, accertamento e riscossione dei tributi, dei canoni e di altre entrate comunali, e possono essere comunicati a terzi secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia. I dati saranno conservati per il tempo previsto dalle norme specifiche in materia. I dati sono trattati sia con procedure informatizzate e telematiche, sia con modalità manuali, anche attraverso gestori individuati dalla Città. Gli interessati possono avvalersi, ove applicabili, dei diritti di accesso e di rettifica, rivolgendosi ai contatti sopra indicati.
In ultima istanza, oltre alle tutele in sede amministrativa e giurisdizionale, è ammesso il ricorso all'Autorità Garante: http://www.garanteprivacy.it/

Firma per presa visione _____

CITTA' DI TORINO
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE
DIVISIONE TRIBUTI E CATASTO
CONTENZIOSO TRIBUTARIO
C.SO RACCONIGI 49 - 10139 TORINO - P.IVA 00514490010
PEC: TRIBUTI@CERT.COMUNE.TORINO.IT

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

OGGETTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2023, nelle quali è parte la Città di Torino quale ente impositore o Soris S.p.a. quale ente strumentale.

CHI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda di definizione agevolata, esente da bollo, può essere presentata dal soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o da chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione o da un soggetto delegato (in tal caso allegare delega e copia del documento di identità del delegante e del delegato).

ENTRO QUANDO SI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda di definizione agevolata deve essere presentata entro e non oltre il 30/09/2023.

IN CHE MODO SI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda di definizione agevolata può essere presentata:

- a mezzo pec all'indirizzo: tributi@cert.comune.torino.it (la domanda si intende presentata al momento della ricezione della ricevuta di accettazione);
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo Comune di Torino - Divisione Tributi e Catasto - Corso Racconigi 49 alla cortese attenzione dell'Ufficio Protocollo (la domanda si intende presentata al momento della spedizione) ;
- consegna diretta all'Ufficio Protocollo della Divisione Tributi e Catasto – Corso Racconigi 49 – dal lunedì al venerdì, orario 9,00-12,00 .
- Per informazioni ed eventuali chiarimenti inviare un'e-mail all'indirizzo: contenziosotributario@comune.torino.it

COME DETERMINARE L'IMPORTO DOVUTO

Valore della controversia: l'importo del tributo al netto degli interessi e delle sanzioni irrogate con l'atto impugnato ai sensi dell'art. 12, comma 2, D. Lgs. 546/92; in caso di controversia relativa esclusivamente all'irrogazione di sanzioni il valore è costituito dalla somma di queste.

Per la determinazione dell'importo dovuto il richiedente è tenuto a versare il valore della controversia o parte di esso in relazione allo stato e al grado della controversia stessa e dell'esito delle sentenze depositate alla data del 1 gennaio 2023 come segue:

- **100% del valore della controversia se**:
  - il ricorso è stato notificato alla data del 1° gennaio 2023, ma a tale data il ricorrente non si è ancora costituito in giudizio tramite il deposito o la trasmissione del ricorso stesso alla segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo grado, ai sensi dell'articolo 22, comma 1,del d.lgs. n. 546 del 1992;
  - di soccombenza del contribuente nel precedente o unico grado di giudizio in seguito a pronuncia giurisdizionale non cautelare;

- **90% del valore della controversia se**:
  - il ricorso era pendente e iscritto nel primo grado, in attesa di fissazione dell'udienza di trattazione;
  - il ricorso era iscritto nel primo grado ed era già stato discusso, ma si era in attesa di deposito di pronuncia, diversa da quella cautelare;
  - il ricorso era iscritto nel primo grado, ma oggetto di sospensione per la sussistenza di una causa pregiudiziale, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o dell'art. 39 del D.lgs. n. 546 del 1992 e ciò anche in pendenza dei termini di riassunzione se la causa pregiudicante era stata già decisa con sentenza definitiva;
  - pendevano i termini per la riassunzione ovvero vi era già stata riassunzione in Corte di giustizia di secondo grado a seguito di sentenza di rinvio della Corte di cassazione, indipendentemente dall'esito dei precedenti giudizi di merito.

- **40% del valore della controversia se:**
  - era stata depositata pronuncia di primo grado, diversa da quella cautelare, sfavorevole alla Città/Soris S.p.a.;

- **15% del valore della controversia se:**
  - era stata depositata pronuncia di secondo grado diversa da quella cautelare, sfavorevole alla Città/Soris S.p.a.;

- **5% del valore della controversia:**
  - per le controversie pendenti innanzi alla Corte di cassazione nelle quali la Città/Soris S.p.A. è risultata soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.

In caso di soccombenza reciproca la definizione può avvenire con il pagamento dei seguenti importi:

- **100% del tributo riconosciuto come dovuto,** essendo il contribuente per questa parte risultato soccombente;

- **40% del tributo riconosciuto non dovuto**, se la Città/Soris S.p.A. è risultata soccombente, qualora la sentenza sia stata emessa dalla Corte di giustizia tributaria di I grado;

- **15% del tributo riconosciuto non dovuto**, se la Città/Soris s.p.a. è risultata soccombente, qualora la sentenza sia stata emessa dalla Corte di giustizia tributaria di II grado.

Per la definizione delle controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo:

- **40% del valore della controversia se:**
  - il ricorso era iscritto nel primo grado, in attesa di fissazione dell'udienza di trattazione;
  - il ricorso era iscritto nel primo grado ed era già stato discusso, ma si era in attesa di deposito di pronuncia, diversa da quella cautelare;
  - il ricorso era iscritto nel primo grado, ma oggetto di sospensione per la sussistenza di una causa pregiudiziale, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o dell'art. 39 del D.lgs. n. 546 del 1992 e ciò anche in pendenza dei termini di riassunzione se la causa pregiudicante era stata già decisa con sentenza definitiva;
  - pendevano i termini per la riassunzione ovvero vi era già stata riassunzione a seguito di sentenza di rinvio della Corte di Cassazione;
- **15% del valore della controversia,** se la Città è risultata soccombente**.**

In caso di soccombenza reciproca:

- **15% delle sanzioni** per la parte in cui la Città è risultata soccombente;

- **40%** per la restante parte.

In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono:

- per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni, qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione agevolata.

ENTRO QUANDO PAGARE

Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato entro e non oltre il 30/09/2023.

CITTA' DI TORINO
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE
DIVISIONE TRIBUTI E CATASTO
CONTENZIOSO TRIBUTARIO
C.SO RACCONIGI 49 - 10139 TORINO - P.IVA 00514490010
PEC: TRIBUTI@CERT.COMUNE.TORINO.IT

COME PAGARE

Per ciascuna controversia è necessario effettuare un distinto versamento. Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

Qualora la domanda presentata non rechi tutte le informazioni obbligatorie per il corretto svolgersi del procedimento amministrativo, e/o manchino i presupposti sostanziali per la definizione e/o gli importi dovuti per l'unica soluzione o la prima rata non siano stati integralmente versati, la definizione non potrà considerarsi perfezionata.

A conclusione del procedimento verrà emesso un provvedimento dell'Ente in cui si darà atto dell'accoglimento dell'istanza e degli importi corrisposti.

L'eventuale diniego della definizione agevolata verrà notificato al contribuente con formale provvedimento motivato entro il 31 ottobre 2024[3] con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.

VERSAMENTO ICI/IMU/TASI

Il versamento deve essere eseguito con modello F24 indicando il relativo "codice tributo" nella sezione dedicata ai versamenti per i tributi locali.

VERSAMENTO TARSU TARES TARI CIMP

Il versamento dell'importo dovuto potrà essere eseguito mediante le seguenti modalità:

- bonifico bancario IBAN IT17Z0760101000000073318578 indicando nella causale "Definizione agevolata 2023", il numero di documento cui il pagamento si riferisce nonché la P.IVA/C.F. del debitore;
- richiedendo apposito bollettino postale al seguente indirizzo mail comunicazioneenti@soris.torino.it .

IN CASO DI RATEAZIONE DELL'IMPORTO:

La rateazione è consentita solo nel caso in cui gli importi dovuti siano superiori a € 1.000.

Per le rate **successive alla prima** (che deve essere versata tassativamente entro il 30/09/2023) sono previste le regole e l'applicazione degli interessi legali calcolati alla data del versamento della prima rata (in un massimo di 20 rate di pari importo) secondo le seguenti scadenze: 30 settembre, 31 ottobre, 20 dicembre 2023 e le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno.

A scelta del contribuente, le rate di cui al primo periodo successive alle prime tre possono essere versate in un massimo di 51 rate mensili di pari importo, con scadenza all'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale il termine di versamento resta fissato al giorno 20 del mese.

Per le parti non disciplinate dalla Legge 197/2022 e dalla successiva Legge 56/2023, trovano applicazione, in quanto compatibili, l'art. 8 D. Lgs.218/97 ed altresì le norme di legge e regolamentari vigenti in materia tributaria.

---

[3] Termine prorogato dall'art. 20 Decreto Legge 30 marzo 2023 n. 34 che ha modificato il comma 199, art. 1, della Legge 29 dicembre 2022 n. 197 - convertito in Legge 26 maggio 2023 n. 56.